



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico
**COMITATO PROVINCIALE
AUTONOMO DI TRENTO**

Via Torre Verde, 25 - 38100 Trento
Tel: 0461 98.40.50 - 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 - 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctaa.it - www.lnd.it - www.settoregiovanile.figc.it



Presidente: epellizzari@figctaa.it
Segreteria: figctn@figctaa.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctaa.it
Calcio a 5 provinciale: calcio5_tn@figctaa.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctaa.it
Attività Scolastica: attivatascolastica_tn@figctaa.it

Partita IVA: L.N.D. 02006911008
S.G.S. 01357871001
Conto corrente L.N.D.: Cassa Rurale di Trento
c/c. 07/773751 - ABI 08304 - CAB 01807
Conto corrente S.G.S.: B.N.L. - Ag. Trento
c/c. 30901 - ABI 1005 - CAB 1800

Stagione Sportiva 2004/2005

Comunicato Ufficiale N° 1 del 01/07/2004

I) ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2004/2005, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue:

A) ATTIVITA' DI SOCIETA'

1. COMITATO INTERREGIONALE

A/1 CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI

Il Campionato Nazionale Dilettanti è organizzato dal Comitato Interregionale.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale Dilettanti - articolato su 9 gironi composti da 18 squadre ciascuno - partecipano 162 Società, come di seguito specificato:

- 9 Società retrocesse dal Campionato di Serie "C/2" al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- 117 Società componenti l'organico del Campionato Nazionale Dilettanti della passata stagione sportiva 2003/2004;
- 35 Società promosse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- 1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti -fase nazionale- della passata stagione sportiva 2003/2004.

In appendice all'attività conclusiva di Campionato viene altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che saranno regolamentate in separato comunicato ufficiale di successiva pubblicazione.

b) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale Dilettanti, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Comitato Interregionale, ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2004/2005, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno **quattro calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:**

- **1 nato dal 1° gennaio 1986 in poi**
- **2 nati dal 1° gennaio 1985 in poi**
- **1 nato dal 1° gennaio 1984 in poi**

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti "calciatori giovani" è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti entro i termini annualmente fissati dal Comitato Interregionale, provvedendo a tutti gli adempimenti **distintamente richiesti dal Comitato medesimo e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale pubblicato dallo stesso.**

d) Ammissione al Campionato di Serie "C/2"

Le 9 squadre che, al termine della stagione sportiva 2004/2005, si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale Dilettanti, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie "C/2" della stagione sportiva 2005/2006.

e) Retrocessione nel Campionato di Eccellenza

Al termine della stagione sportiva 2004/2005 in ogni singolo girone retrocederanno nel Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:

- **le Società classificate al 17° e 18° posto**
- **Due Società perdenti le gare di play-out**

f) Fase finale per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia Dilettanti.

La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

g) Attività Giovanile

Alle Società aderenti al Comitato Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale "Juniors" (v. punto A/9-1 del presente Comunicato Ufficiale).

Limitatamente alle Società aventi sede nelle isole è data facoltà di optare per la partecipazione al Campionato Regionale "Juniors" organizzato dai rispettivi Comitati con l'osservanza delle modalità stabilite dagli stessi.

Le Società aderenti al Comitato Interregionale possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

2. COMITATI REGIONALI

A/2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti.

a) Articolazione

Il Campionato di Eccellenza è articolato complessivamente su 28 gironi, composti:

- dalle 36 Società retrocesse dal Campionato Nazionale Dilettanti al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2003/2004;
- dalle Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- dalle Società ammesse a completamento dell'organico, **provenienti dall'organico della categoria immediatamente inferiore**, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato Regionale.

b) Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Eccellenza, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, **il Consiglio Direttivo di Lega (cfr. c.u. n. 77, pubblicato dalla L.N.D. il 30 gennaio 2004) ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2004/2005, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:**

- **1 nato dall'1.1.1985 in poi**
- **1 nato dall'1.1.1986 in poi**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

I Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, fatta salva l'applicazione minima della norma stessa. Per la sola stagione sportiva 2004/2005, a seguito di specifica richiesta eventualmente avanzata dai singoli Comitati Regionali, si provvederà a concedere l'eccezionale deroga.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha stabilito che in tutte le gare dell'attività ufficiale della stagione sportiva 2004/2005, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare almeno un calciatore "giovane" nato dal 1° gennaio 1985 in poi ed almeno un calciatore "giovane" nato dal 1° gennaio 1986 in poi con le seguenti modalità:

- 1) almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1985 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1986 in poi deve risultare partecipe alla gara per la sua intera durata;***
- 2) quanto previsto dal punto 1) ha valore assoluto, indipendentemente da quanto possa verificarsi durante la gara per l'attivazione di procedure di sostituzione dei calciatori e altri fatti che possano modificare l'iniziale formazione di ogni squadra, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo punto 3);***
- 3) in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo del cosiddetto "giovane" e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio che lo riguardassero;***
- 4) l'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.***

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), **va osservato l'obbligo minimo sopra indicato - stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.1985 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.1986 in poi.**

c) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti .

Ai fini della partecipazione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti

Acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2005/2006 le 36 squadre che, al termine della stagione sportiva 2004/2005, andranno ad occupare le seguenti posizioni di classifica:

- le 28 squadre che si classificano al primo posto di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza;
- le 7 squadre vincitrici degli spareggi - promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza, secondo le modalità di svolgimento riportate al successivo punto e);
- la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2004/2005 - fase nazionale -, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. e del Regolamento della manifestazione.

e) Gare di spareggio-promozione per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, organizzate dalla L.N.D..

Al termine della stagione sportiva 2004/2005 le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati Regionali dovranno comunicare alla L.N.D. entro il 9 maggio 2005, disputeranno le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti 2005/2006. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

f) Retrocessione nel Campionato di Promozione

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, il quale dovrà peraltro prevedere un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Dilettanti retrocedano squadre della rispettiva Regione in numero superiore alla effettiva disponibilità di organico nel Campionato di Eccellenza.

g) Attività Giovanile

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 18" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo del competente Comitato Regionale.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, su richiesta delle Società, in deroga al sopracitato articolo, comunica alle Società interessate che è fatto obbligo partecipare con una propria squadra ad uno dei seguenti campionati: Juniores regionale – Juniores provinciale – Allievi regionale o Allievi provinciale.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/3 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

a) Articolazione

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Promozione:

- le Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società promosse dal Campionato di 1ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, **provenienti dall'organico della categoria immediatamente inferiore**, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato Regionale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, **il Consiglio Direttivo di Lega (cfr. c.u. n. 77, pubblicato dalla L.N.D. il 30 gennaio 2004) ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2004/2005, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:**

- **1 nato dall'1.1.1985 in poi**
- **1 nato dall'1.1.1986 in poi**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

I Comitati potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva suindicata, fatta salva l'applicazione minima della norma stessa. Per la sola stagione sportiva 2004/2005, a seguito di specifica richiesta eventualmente avanzata dai singoli Comitati Regionali, si provvederà a concedere l'eccezionale deroga.

I Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento hanno stabilito che in tutte le gare dell'attività ufficiale della stagione sportiva 2004/2005, le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare almeno un calciatore "giovane" nato dal 1° gennaio 1984 in poi ed almeno un calciatore "giovane" nato dal 1° gennaio 1985 in poi con le seguenti modalità:

- 1) almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1984 in poi ed almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1985 in poi devono risultare partecipi alla gara per la sua intera durata;***
- 2) quanto previsto dal punto 1) ha valore assoluto, indipendentemente da quanto possa verificarsi durante la gara per l'attivazione di procedure di sostituzione dei calciatori e altri fatti che possano modificare l'iniziale formazione di ogni squadra, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo punto 3);***
- 3) in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo del cosiddetto "giovane" e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio che lo riguardassero;***
- 4) l'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.***

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale di Coppa Italia organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale, **va osservato l'obbligo minimo sopra indicato- stabilito dalla L.N.D. - circa l'impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d'età, e cioè almeno un calciatore nato dall'1.1.1985 in poi ed almeno un calciatore nato dall'1.1.1986 in poi.**

c) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Promozione entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Promozione della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Ammissione al Campionato di Eccellenza

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

e) Retrocessione nel Campionato di 1^a Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 1^a Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

In base alle norme del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, d'intesa con il Comitato Regionale, stabiliranno sui prossimi Comunicati Ufficiali le disposizioni relative al meccanismo dei sopracitati punti d) ed e) tenendo conto la residenza territoriale delle Società interessate.

f) Attività Giovanile

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), salvo diversa disposizione del competente Comitato Regionale.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale d'intesa con i Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, in deroga al sopracitato articolo, comunica alle Società interessate che è fatto obbligo partecipare con una propria squadra ad uno dei seguenti campionati: Juniores regionale – Juniores provinciale – Allievi regionale o Allievi provinciale.

A/4 CAMPIONATO DI 1ª CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di 1ª Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 1ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 1ª Categoria della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società promosse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, **provenienti dall'organico della categoria immediatamente inferiore**, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato Regionale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 1ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2004/2005, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di 1ª Categoria entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di 1ª categoria della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Ammissione al Campionato di Promozione

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

e) Retrocessione nel Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

In base alle norme del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, d'intesa con il Comitato Regionale, stabiliranno sui prossimi Comunicati Ufficiali le disposizioni relative al meccanismo dei sopracitati punti d) ed e) tenendo conto la residenza territoriale delle Società interessate.

f) Attività Giovanile

Alle Società di 1^a Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 - 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale).

L'inosservanza del predetto obbligo comporterà l'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a Euro 500,00 da parte della Commissione Disciplinare, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/5 CAMPIONATO DI 2^a CATEGORIAa) Articolazione

Il Campionato di 2^a Categoria è organizzato sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2^a Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 1^a Categoria al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di 2^a Categoria della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società promosse dal Campionato di 3^a Categoria e, ove previsto, dal Campionato di "3^a Categoria - Under 21" e dal Campionato di "3^a Categoria - Under 18" al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, **provenienti dall'organico della categoria immediatamente inferiore**, secondo le disposizioni stabilite da ciascun Comitato Regionale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 2^a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2004/2005, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di 2^a Categoria entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di 2^a Categoria della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Ammissione al Campionato di 1ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 1ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozioni.

e) Retrocessione nel Campionato di 3ª Categoria

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di 3ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

In base alle norme del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, d'intesa con il Comitato Regionale, stabiliranno sui prossimi Comunicati Ufficiali le disposizioni relative al meccanismo dei sopraccitati punti d) ed e) tenendo conto la residenza territoriale delle Società interessate.

f) Attività Giovanile

Le Società di 2ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/6 CAMPIONATO DI 3ª CATEGORIAa) Articolazione

Il Campionato di 3ª Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria:

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di 3ª Categoria della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società di nuova affiliazione.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3ª Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2004/2005, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di 3ª Categoria entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di 3ª Categoria della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

d) Ammissione al Campionato di 2ª Categoria

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2ª Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato Regionale, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.

e) Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniors-Under 18" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/7 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 21"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" :

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
- le Società di nuova affiliazione.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati Regionali stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria - Under 21" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 21" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 1° gennaio 1983 in poi)** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

E' esclusa la partecipazione di calciatori "fuori quota" al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" per il quale è previsto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria.

Nelle gare di Campionato di "3ª Categoria - Under 21"/squadre Riserve, senza diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, è consentito l'impiego di **cinque calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 1981 in poi.**

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di "3ª Categoria-Under 21" non prenda parte al Campionato di competenza (2ª Categoria) nella stagione sportiva 2005/2006, i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati di autorità, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di "3ª Categoria - Under 21" della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria - Under 21" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 18" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/8 CAMPIONATO DI "3ª CATEGORIA - UNDER 18"

a) Articolazione

Il Campionato di "3ª Categoria - Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 18" :

- le Società retrocesse dal Campionato di 2ª Categoria o comunque facenti parte degli organici di 3ª Categoria al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore;
 - le Società di nuova affiliazione.

Il Consiglio Direttivo dei singoli Comitati Regionali stabilisce le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di 2ª Categoria.

Alle Società vincenti il Campionato di "3ª Categoria - Under 18" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di 2ª Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di 3ª Categoria o a Campionati di categoria superiore o a Campionati misti.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "3ª Categoria - Under 18" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il 18º anno di età (nati dal 1º gennaio 1986 in poi)** e che, comunque, abbiano compiuto il 15º anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di "3ª Categoria - Under 18" entro i termini fissati annualmente dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di "3ª Categoria - Under 18" della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

e) Attività Giovanile

Le Società di "3ª Categoria - Under 18" possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

A/9 CAMPIONATO "JUNIORES - UNDER 18"

1) Campionato Nazionale "Juniores"

Il Campionato Nazionale "Juniores" è organizzato dal Comitato Interregionale sulla base di più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Nazionale "Juniores" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2004/2005. **Le squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores devono svolgere tale attività sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.**

Possono essere iscritte al Campionato Nazionale "Juniores", previo parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie "A", "B", "C/1" e "C/2" che ne facciano richiesta.

Le squadre di Società aderenti al Comitato Interregionale, fermo restando l'obbligo predetto, possono prendere parte al Campionato Nazionale "Juniores -Trofeo Dante Berretti" organizzato dalla Lega Professionisti di Serie "C".

Al Campionato Nazionale "Juniores" non possono essere iscritte squadre di Società partecipanti ai Campionati Regionali.

Le Società del Comitato Interregionale che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale "Juniores" o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adotterà una sanzione pecuniaria di Euro 13.000,00.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Nazionale "Juniores" possono partecipare tutti i calciatori **nati dal 1° gennaio 1986 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è **altresì** consentito impiegare fino a un massimo di **quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1984.**

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

2) Campionato Regionale “Juniores”

Il Campionato Regionale “Juniores” è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Regionale “Juniores” sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2004/2005, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale in ordine alla loro eventuale collocazione negli organici del Campionato Provinciale “Juniores”, anche su richiesta motivata dalle Società interessate. In ogni caso il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale competente, in deroga a quanto sopra, può determinare una diversa composizione dell'organico di tale Campionato in base a motivati criteri di meritocrazia e di effettiva potenzialità delle Società interessate.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale d'intesa con i Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, in deroga al sopracitato articolo, comunica alle Società di Eccellenza e Promozione regionale che è fatto obbligo partecipare con una propria squadra ad uno dei seguenti campionati: Juniores regionale – Juniores provinciale – Allievi regionale o Allievi provinciale.

Previa delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale competente possono essere inoltre iscritte, a domanda, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti aventi sede nelle isole, **le quali non possono partecipare alla fase nazionale del Campionato Regionale “Juniores” organizzata dalla L.N.D..**

Inoltre, a completamento dell'organico, possono essere iscritte al Campionato Regionale “Juniores” anche Società di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, “3^a Categoria - Under 21” e “3^a Categoria - Under 18” che ne abbiano fatto richiesta.

Le Società di Eccellenza e Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale “Juniores”, salvo specifica determinazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale competente, di cui al primo capoverso, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte dell'inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo variabile, fino a Euro 5.200,00 per le Società di Eccellenza e fino a Euro 4.100,00 per le Società di Promozione.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale “Juniores” possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 1986 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di **quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1984**, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di “3^a Categoria - Under 18” partecipanti al Campionato Regionale “Juniores” non è consentito l'impiego di calciatori “fuori quota”.

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3) Campionato Provinciale "Juniores"

Il Campionato Provinciale "Juniores" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale "Juniores" partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che lo abbiano richiesto, in alternativa al Campionato Regionale "Juniores", nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, "3^a Categoria - Under 21" e "3^a Categoria - Under 18".

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores" possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 1986 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di **cinque calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1984**, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo che caratterizza la rispettiva attività alle Società di "3^a Categoria - Under 18" partecipanti al Campionato Provinciale "Juniores" non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".

c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

A/10 ATTIVITA' MISTA

I Comitati Regionali hanno facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione -nello stesso girone- di squadre di "3^a Categoria - Under 18" e squadre "Juniores", con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di "3^a Categoria - Under 18" vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2^a Categoria.

A/11 ATTIVITA' AMATORI

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale di organizzare l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione. L'attività amatoriale a carattere nazionale deve essere autorizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione all'Attività Amatori entro i termini annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione all'Attività Amatori della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme determinate annualmente a titolo di tasse ed oneri finanziari.

3. DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

A/12 CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2004/2005

La Divisione Calcio Femminile organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie "A"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di **12** squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2003/2004;
- **le classificate al primo posto in ciascuno dei due gironi del campionato di serie A/2 della stagione sportiva 2003/2004.**

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A" della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni o dei Comitati, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un **acconto spese** o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Limiti di partecipazione di calciatori di sesso femminile alle gare

I calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

d) Attività Giovanile.

Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Femminile di Serie "A", è fatto obbligo di prendere parte con una squadra al "**Campionato Primavera**" organizzato dalla Divisione Calcio Femminile. Inoltre, possono partecipare al Torneo Pulcini e/o al Campionato Esordienti e/o al Torneo Giovani Calciatrici organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e/o al Campionato Regionale o Provinciale Femminile territorialmente competente.

L'inosservanza del predetto obbligo comporterà l'irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 7.230,00 per le Società di Serie "A" da parte della Commissione Disciplinare, su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile.

e) Retrocessione nel Campionato di A/2

Al termine della stagione sportiva 2004/2005 retrocederanno nel Campionato di Serie A/2 le 2 squadre classificate all'11° e 12° posto in classifica.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" della stagione sportiva 2004/2005 è articolato su due gironi composti da 12 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2":

- n. 17 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A/2" della passata stagione sportiva 2003/2004;
- n. 3 Società retrocesse dal Campionato di Serie "A" al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- n. 4 Società classificate al 1° posto di ciascun girone del campionato di serie B al termine della stagione sportiva 2003/2004.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A/2" della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni o dei Comitati, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un **acconto spese** o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Limiti di partecipazione di calciatori di sesso femminile alle gare

I calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purchè autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile.

Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Femminile di Serie "A/2", è fatto obbligo di prendere parte con una squadra al **"Campionato Primavera"** organizzato dalla Divisione Calcio Femminile. Inoltre, possono partecipare al Torneo Pulcini e/o al Campionato Esordienti e/o al Torneo Giovani Calciatrici organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e/o al Campionato Regionale o Provinciale Femminile territorialmente competente.

L'inosservanza del predetto obbligo comporterà l'irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 3.615,00 da parte della Commissione Disciplinare, su deferimento del Presidente della Divisione.

e) Promozione nel Campionato di Serie A

Al termine della stagione sportiva 2004/2005 saranno promosse nel Campionato di Serie A della stagione sportiva 2005/2006 le 2 squadre prime classificate di ciascuno dei gironi del campionato di Serie A/2.

f) Retrocessione nel Campionato di Serie B

Al termine della stagione sportiva 2004/2005 retrocederanno nel Campionato di Serie B le 4 squadre classificate all'11° e al 12° posto in classifica di ciascuno dei gironi del campionato di Serie A/2, ed una quinta squadra che verrà individuata tramite spareggio fra le squadre classificate al 10° posto di ciascun girone di Serie A/2 al termine della stagione sportiva 2004/2005.

3) Campionato Nazionale di Serie "B"a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "B" della stagione sportiva 2004/2005 è articolato su 5 gironi composti da un minimo di 12 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B":

- le Società classificate **dal secondo al decimo posto** di ciascuno dei quattro gironi al termine della stagione sportiva 2003/2004;
- **le Società retrocesse dal Campionato di serie A/2 classificatesi all'11° e 12° posto di ciascun girone e la perdente dello spareggio tra le due classificatesi al 10° posto di ciascun girone al termine della stagione sportiva 2003/2004;**
- le Società promosse dai campionati regionali di serie C al termine della stagione sportiva 2003/2004;

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "B" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "B" della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni o dei Comitati, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un **acconto spese** o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

Retrocedono al campionato regionale di serie C relativo alla stagione sportiva 2005/2006, le Società classificate al 12° posto di ciascuno dei cinque gironi di Serie B al termine della stagione sportiva 2004/2005.

c) Limiti di partecipazione di calciatori di sesso femminile alle gare

I calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purchè autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile.

Alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Femminile di Serie "B", è fatto obbligo di prendere parte con una squadra o al Torneo Pulcini e/o al Campionato Esordienti e/o al Torneo Giovani Calciatrici organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e/o al Campionato Regionale o Provinciale Femminile territorialmente competente, e/o al **Campionato Primavera** organizzato dalla Divisione Calcio Femminile.

L'inosservanza del predetto obbligo comporterà l'irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 3.615,00 da parte della Commissione Disciplinare, su deferimento del Presidente della Divisione.

e) Promozione nel Campionato di Serie A/2

Al termine della stagione sportiva 2004/2005 saranno promosse nel Campionato di Serie A/2 della stagione sportiva 2005/2006 le 5 squadre prime classificate di ciascuno dei gironi del campionato di Serie B.

3) Campionato Primaveraa) Articolazione

Hanno l'obbligo di iscrizione al **Campionato Primavera**, con le seconde squadre, le Società partecipanti **ai campionati nazionali di serie A, A/2 e B.**

Le squadre saranno suddivise in gironi con criteri di vicinorietà.

b) Adempimenti economici – finanziari ed organizzati

La tassa di iscrizione è fissata in **Euro 1.000,00**. Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato entro il 21 agosto 2004. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento del Campionato che sarà reso noto con successiva pubblicazione da parte della competente Divisione.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età

Alle gare del Campionato Primavera possono partecipare le calciatrici nate dal 1° gennaio 1985 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età. Nella prima fase del Campionato Primavera è consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatrici "fuori quota", delle quali due nate dal 1° gennaio 1981 ed una senza alcun limite di età; nella seconda fase del Campionato Primavera è consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatrici "fuori quota", tutte nate dal 1° gennaio 1981.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

A/13 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALIa) Articolazione

I Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile sulla base delle Categorie Serie "C" e Serie "D".

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.

c) Limiti di partecipazione di calciatori di sesso femminile alle gare

I calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

d) Attività Giovanile

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile possono partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

e) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie "B" della stagione sportiva 2005/2006 **le 19 Società prime classificate** nei rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2004/2005.

4) DIVISIONE CALCIO A CINQUEA/15 CAMPIONATI NAZIONALI

La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:

1) Campionato Nazionale di Serie "A"a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di **14** squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2003/2004;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2003/2004.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A" della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi **della Divisione Calcio a Cinque**;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un **acconto spese** o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"

Al termine della stagione sportiva 2004/2005 potranno retrocedere nel Campionato di Serie "A/2" complessivamente **quattro** squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1983 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Le Società che non partecipano al Campionato "Under 21" o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte della inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adotterà una sanzione pecuniaria di importo **non superiore a Euro 7.747,00**.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore **al 50% di quelle svoltesi, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare)**.

Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante l'impiego dei suddetti calciatori dovrà risultare dall'inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara. L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.12, comma 5, e dall'art.13 lett. f del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, **ad un Campionato organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Giovanissimi/Allievi)**, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1986 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Le Società che non partecipano con proprie squadre al Campionato "Juniores" o, alternativamente, ad un'attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte della inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adotterà una sanzione pecuniaria di importo non superiore a Euro 2.582,00.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Nelle gare dei Campionati di Serie "A" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 dicembre 1982.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo **della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e** di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Non rientrano nel computo predetto (3 giocatori nati successivamente al 31.12.1982 i calciatori tesserati in applicazione della normativa prevista all'art. 40, punto 11, sub 1 e 2, delle N.O.I.F. (giocatore straniero).

Alle Società inadempienti verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 12, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" è articolato su due gironi di 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2003/2004;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata stagione sportiva 2003/2004;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2003/2004.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A/2" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A/2" della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi **della Divisione Calcio a Cinque**;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un **acconto spese** o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A" e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2004/2005 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" quattro squadre e potranno retrocedere nel Campionato di Serie "B" complessivamente **otto** squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A/2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1983 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Le Società che non partecipano al Campionato "Under 21" o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte della inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adotterà una sanzione pecuniaria di importo non superiore a Euro 7.747,00.

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentasuesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare **superiore al 50% di quelle svoltesi, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).**

Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante l'impiego dei suddetti calciatori dovrà risultare dall'inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara." L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.12, comma 5, e dall'art.13 lett. f del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni

e) Attività Giovanile

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A/2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, **ad un Campionato organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Giovanissimi/Allievi)**, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1986 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F...

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

Le Società che non partecipano con proprie squadre al Campionato "Juniores" o, alternativamente, ad un'attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte della inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adoterà una sanzione pecuniaria di importo non superiore a Euro 2.582,00.

f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Nelle gare dei Campionati di Serie "A2" comprese le eventuali gare dei Play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 dicembre 1982.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo **della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e** di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Non rientrano nel computo predetto (3 giocatori nati successivamente al 31.12.1982) i calciatori tesserati in applicazione della normativa prevista all'art. 40, punto 11, sub 1 e 2, delle N.O.I.F. (giocatore straniero).

Alle Società inadempienti verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 12, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

3) Campionato Nazionale di Serie "B"

a) Articolazione

Il Campionato Nazionale di Serie "B" è articolato su sei gironi di 14 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B" le Società che:

- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2003/2004;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2003/2004;
- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2003/2004;
- n. 4 squadre classificatesi al secondo posto dei Campionati Regionali di Serie C, che presentino formale richiesta alla Divisione Calcio a Cinque di ammissione al Campionato di categoria superiore.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "B" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "B" della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione **Calcio a Cinque;**

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme a titolo di tasse ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un **acconto spese** o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali

Al termine della stagione sportiva 2004/2005 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" **otto** squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali complessivamente **ventiquattro** squadre. Le modalità e le procedure per l'individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.

d) Attività minore (Campionato Nazionale "Under 21")

Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Under 21" di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1983 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto nelle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Le Società che non partecipano al Campionato "Under 21" o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse per rinuncia, verranno deferite alla competente Commissione Disciplinare per violazione delle norme di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fronte della inosservanza dell'obbligo predetto l'Organo Disciplinare adotterà una sanzione pecuniaria di importo **non superiore a Euro 7.747,00.**

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell'ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).

Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dei suddetti calciatori dovrà risultare dall'inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara." L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.12, comma 5, e dall'art.13 lett. f del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un'attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Pulcini/Esordienti/Giovanissimi/Allievi), con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato "Juniores" è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1985 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno, nel rispetto nelle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Nelle gare dei Campionati di Serie "B" comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 dicembre 1982.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo **della presenza dei predetti calciatori dall'inizio della gara e** di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

Non rientrano nel computo predetto (3 giocatori nati successivamente al 31.12.1982) i calciatori tesserati in applicazione della normativa prevista all'art. 40, punto 11, sub 1 e 2, delle N.O.I.F. (giocatore straniero).

Alle Società inadempienti verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

A/16 CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI

a) Articolazione

I Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti organizzano i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque sulla base delle Categorie Serie "C", anche articolata in Serie C/1 e C/2, e Serie "D". E' data facoltà ai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, di accorpate le Società in un'unica categoria (solo serie "C"), previa comunicazione alla L.N.D.. **Con riferimento al disposto dell'art. 49, punto 2, lettera a), delle N.O.I.F., il C.R. Basilicata e il C.R. Puglia, per la stagione sportiva 2004/2005, sono autorizzati ad accorpate, anche al termine dello svolgimento dei gironi, le Società in un'unica categoria e allo svolgimento conseguente di gare di play-off per la determinazione della Società vincente il Campionato regionale di cui al successivo punto c) del presente comunicato.**

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.

Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2004/2005 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
 - non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.

c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "B"

Al termine della stagione sportiva 2004/2005 verranno complessivamente promosse al Campionato di Serie "B" ventiquattro squadre, come di seguito specificato:

- le 19 squadre vincenti i rispettivi Campionati Regionali;
 - la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale);
 - n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

d) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C e C1 ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2004/2005 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2004/2005, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha stabilito che in tutte le gare dell'attività ufficiale della stagione sportiva 2004/2005, le Società partecipanti al Campionato di Calcio a Cinque Serie C hanno l'obbligo di inserire nella distinta almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1983 in poi.

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego dovrà risultare con l'obbligo di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art.12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva

e) Attività giovanile

I Comitati Regionali in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2004/2005, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio alle Società di C e C1 di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores di calcio a cinque o alternativamente al Campionato Giovanile Allievi di calcio a cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica,

L'inosservanza del predetto obbligo comporterà l'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino a E 1.500.00 da parte della Commissione Disciplinare, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

f) Campionato di Calcio a Cinque Femminile

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale Campionati di Calcio a Cinque Femminile.

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

g) Attività minore

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale Campionati "Juniores" di Calcio a Cinque maschili.

I Comitati Regionali possono organizzare in ambito regionale Campionati "Juniores" di Calcio a Cinque femminili.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

La Divisione Calcio a Cinque provvede ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

Ai Comitati Regionali è data facoltà di organizzare, a titolo sperimentale e nel proprio ambito, il Campionato Regionale "Under 18" di Calcio a Cinque.

5. COPPA ITALIA

A/17 COPPA ITALIA DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti organizza, per la stagione sportiva 2004/2005, la XL^a Edizione della Coppa Italia Dilettanti, alla quale sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti ed ai Campionati di Eccellenza e di Promozione. **E' data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione, fermo restando che in tale caso le rappresentanti nella fase Nazionale dei Comitati interessati dovranno comunque essere Società di Eccellenza.**

I Comitati Regionali dovranno comunicare **entro e non oltre il 28 febbraio 2005** alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della rispettiva Società di Eccellenza o Promozione che si è qualificata per la fase nazionale di Coppa Italia.

Le modalità di svolgimento della fase nazionale, riservata alle Società di Eccellenza e di Promozione saranno specificate nel Regolamento di Coppa Italia che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

Per la manifestazione in argomento sono posti in palio i seguenti premi:

a) alle Società Finaliste della Coppa Italia Dilettanti 2004/2005 (fase nazionale):

- Coppa Italia Dilettanti;
- Coppa alla seconda classificata;
- n.25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

b) **alle Società Finaliste di Coppa Italia del Comitato Interregionale**

- Trofeo Campione Nazionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata;
- n.25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici di ciascuna squadra.

c) **alle 19 Società Campioni Regionali di Coppa Italia**

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- Coppa alla seconda classificata
- n.25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prime e seconde classificate.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2004/2005 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della stagione sportiva 2005/2006.

Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti non viene riconosciuto qualora la Società interessata abbia partecipato al Campionato di Promozione organizzato dal proprio Comitato Regionale nella stagione sportiva 2004/2005. Il medesimo diritto è del pari precluso ove la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

A/18 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

La Divisione Calcio Femminile organizza, per la stagione sportiva 2004/2005, la Coppa Italia di Calcio Femminile, alla quale sono iscritte tutte le Società di Serie "A", "A/2" e "B" aderenti alla Divisione Calcio Femminile.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Torneo che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

A/19 COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

La Divisione Calcio a Cinque organizza, per la stagione sportiva 2004/2005, la Coppa Italia di Calcio a Cinque per Società di Serie A, A2, B e "Under 21" cui sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai relativi Campionati Nazionali con le modalità e le procedure che formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque di successiva pubblicazione.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque.

Limitatamente alle Società partecipanti ai Campionati Regionali la manifestazione è organizzata dai rispettivi Comitati, i quali dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque, entro e non oltre il 31 dicembre 2004, il nominativo della Società che si è qualificata per la fase nazionale di Coppa Italia.

La squadra vincitrice della predetta Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, stagione sportiva 2005/2006.

Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione.

B) ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2004/2005, una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

Si fa riserva di rendere noto il relativo calendario con successiva pubblicazione.

C) ATTIVITA' DELLA SQUADRA NAZIONALE DI CALCIO FEMMINILE

Si fa riserva di rendere noto il calendario della squadra Nazionale Femminile per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2004/2005.

D) ATTIVITA' DELLA SQUADRA NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE

Si fa riserva di rendere noto il calendario della squadra Nazionale di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2004/2005.

E) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti si riserva di organizzare, anche per la stagione sportiva 2004/2005, il "Torneo delle Regioni" riservato alle Rappresentative Regionali, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

II) NORME IN MATERIA DI ONORABILITA'

Si fa rinvio alle norme di cui all'art. 22/ bis delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo:

"All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

III) DISPOSIZIONI GENERALI

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI

All'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza le Società debbono versare, in unica soluzione, i diritti e gli oneri finanziari nelle misure di seguito riportate:

a) Diritti di iscrizione

Comitato Interregionale

- Campionato Nazionale Dilettanti	E 8.000,00
- Campionato Nazionale "Juniores"	E 1.500,00

Comitati Regionali

- Campionato di Eccellenza	E 2.000,00
- Campionato di Promozione	E 1.400,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	E 1.000,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	E 700,00
- Campionato di 3 ^a Categoria	E 520,00
- Campionato di "3 ^a Categoria-Under 21"	E 520,00
- Campionato di "3 ^a Categoria-Under 18"	E 520,00
- Campionato Regionale "Juniores"	E 700,00
- Campionato Provinciale "Juniores"	E 520,00
- Attività Amatori	E 350,00
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"	E 600,00
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D"	E 350,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C-C1"	E 600,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2"	E 450,00
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D"	E 350,00
- Campionato " Juniores " Calcio a Cinque	E 250,00
- Campionato Regionale "Under 18" Calcio a Cinque	E 250,00
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	E 250,00
- Campionato Carnico	E 250,00

Divisione Calcio Femminile

- Campionato Nazionale di Serie "A"	E 4.300,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	E 2.900,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	E 2.800,00
- Campionato Primavera	E 1.000,00

Divisione Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale di Serie "A"	E 5.500,00
- Campionato Nazionale di Serie "A/2"	E 4.500,00
- Campionato Nazionale di Serie "B"	E 3.500,00
- Campionato Nazionale "Under 21"	E 775,00

b) Diritti di associazione alla L.N.D. E 155,00

c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) E 55,00

d) Anticipazione in conto spese di organizzazione e assicurazione tesserati

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dai Comitati e dalle Divisioni secondo criteri di discrezionalità.

e) Acconto Spese

Le Società partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese o, in sostituzione, di presentare una fidejussione bancaria con validità fino al 10 luglio 2005, di importi stabiliti dai Comitati e dalle Divisioni della L.N.D..

2) AMMENDE

Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.

3) AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

- Campionato Nazionale Dilettanti	
1 ^a rinuncia	E 1.000,00
2 ^a rinuncia	E 2.000,00
3 ^a rinuncia	E 4.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"	
1 ^a rinuncia	E 600,00
2 ^a rinuncia	E 1.600,00
3 ^a rinuncia	E 2.600,00
- Campionati Nazionali Calcio a Cinque Serie "A/A2"	
1 ^a rinuncia	E 1.100,00
2 ^a rinuncia	E 2.600,00
3 ^a rinuncia	E 4.200,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"	
1 ^a rinuncia	E 1.000,00
2 ^a rinuncia	E 2.000,00
3 ^a rinuncia	E 3.000,00
Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A2"	
1 ^a rinuncia	E 1.500,00
2 ^a rinuncia	E 2.500,00
3 ^a rinuncia	E 3.000,00
Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	
1 ^a rinuncia	E 2.000,00
2 ^a rinuncia	E 3.500,00
3 ^a rinuncia	E 5.000,00
Campionato Nazionale Calcio Femminile "Primavera"	
1 ^a rinuncia	E 520,00
2 ^a rinuncia	E 1.550,00
3 ^a rinuncia	E 2.600,00
- Campionato di Eccellenza	
- Campionato di Promozione	
1 ^a rinuncia	E 250,00
2 ^a rinuncia	E 500,00
3 ^a rinuncia	E 1.030,00
- Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque	
1 ^a rinuncia	E 300,00
2 ^a rinuncia	E 500,00
3 ^a rinuncia	E 800,00

- Campionato Nazionale "Juniores"		
1ª rinuncia	E	1.000,00
2ª rinuncia	E	1.500,00
3ª rinuncia	E	2.000,00
- Campionato di 1ª Categoria		
1ª rinuncia	E	150,00
2ª rinuncia	E	250,00
3ª rinuncia	E	500,00
- Campionati di 2ª e 3ª Categoria		
- Campionato di "3ª Categoria - Under 21"		
- Campionato di "3ª Categoria - Under 18"		
- Campionato Regionale e Provinciale "Juniores"		
- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile		
- Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque		
1ª rinuncia	E	55,00
2ª rinuncia	E	110,00
3ª rinuncia	E	160,00
- Attività Amatori		
1ª rinuncia	E	30,00
2ª rinuncia	E	55,00
3ª rinuncia	E	80,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria.

4) TASSE PER RICORSI

a) **Campionati Nazionali**

- Ricorso al Giudice Sportivo	E	100,00
- Ricorso alla Commissione Disciplinare	E	170,00
- Ricorso alla Commissione Disciplinare con procedura d'urgenza (C.N.D.)	E	250,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale	E	320,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale per Campionati Juniores	E	200,00
- Ricorso alla Corte Federale	E	320,00
- Ricorso alla Commissione Vertenze Economiche	E	170,00
- Ricorso alla Commissione Tesseramenti	E	170,00

b) **Campionati Regionali**

- Ricorso al Giudice Sportivo	E	78,00
- Ricorso alla Commissione Disciplinare	E	130,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (Eccellenza, Promozione, 1ª Categoria)	E	280,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (2ª, 3ª, 3ª Categoria -Under 21, 3ª Categoria - Under 18, Calcio a Cinque e Calcio Femminile)	E	200,00
- Ricorso alla Commissione d'Appello Federale (Campionati Juniores)	E	180,00
- Ricorso alla Corte Federale	E	280,00
- Ricorso alla Commissione Vertenze Economiche	E	130,00
- Ricorso alla Commissione Tesseramenti	E	130,00

Per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in **E 65,00**.

Ai sensi dell'art. 29, comma 14, del Codice di Giustizia Sportiva, l'Organo decidente può liquidare le spese del procedimento e gli interessi ponendole a carico della parte soccombente.

5) TASSE DI TESSERAMENTO

- Calciatori "Giovani" (vincolo annuale-cartellino colore rosa)	E 6,50	(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)
- Calciatori "Giovani" (vincolo biennale)	E 13,00	(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)
- Calciatori "Dilettanti" e "Giovani Dilettanti"	E 4,00	(solo tassa tesseramento)
- Calciatori Attività Ricreativa e Amatoriale	E 6,00	(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)
- Tesseramento militare	E 5,00	(comprehensive anche del costo dello stampato)
- Allenatori e Operatori sanitari ausiliari	E 15,00	
- Medici sociali	E 50,00	

6) STAMPATI FEDERALI

- Trasferimento o tesseramento di calciatori	E 1,00
- Lista di svincolo collettivo di calciatori	E 8,00
- Tesseramento di Allenatori, Medici sociali e Operatori sanitari ausiliari	E 2,50
- Tessera riconoscimento calciatori	E 2,60
- Tessera impersonale	E 3,50
- Tessera addetto all'arbitro	E 3,50

7) TABELLA VALUTATIVA

Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi, dettati dalla F.I.G.C., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

8) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Dilettanti;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";

- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

9) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla Società ospitante in caso di rinuncia della Società ospitata è demandata ai Comitati ed alle Divisioni, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

10) GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57 delle N.O.I.F. sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

12) SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati e le Divisioni dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

13) ASSISTENZA MEDICA

Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Dilettanti, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione.

Alle Società del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

14) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare organizzate in ambito regionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici, nei Campionati di cui al punto n. 18 del presente Comunicato Ufficiale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
- e) i calciatori di riserva.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

15) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competenti.

TABELLA INTEGRATIVA COMITATO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE

PRECLUSIONI:

Dall'esame delle domande saranno escluse le Società:

- 1) che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;
- 2) che non hanno svolto attività giovanile (dalla categoria Juniores alla categoria Giovanissimi) nell'ultima annata sportiva;
- 3) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;
- 4) che hanno un'anzianità federale inferiore ai tre anni;

REQUISITI:

Potranno presentare domanda le Società che nelle ultime tre stagioni sportive abbiano svolto esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede l'ammissione, oppure che abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l'ammissione o in categoria superiore.

PUNTEGGI:

- A) Società perdenti gli spareggi per l'ammissione al campionato superiore **di diritto,**
previa presentazione di regolare domanda di ripescaggio da inviare secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Comitato Regionale.
- B) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni:
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| <i>Vincente Campionato</i> | punti 30 |
| <i>2^ Classificata</i> | " 20 |
| <i>3^ Classificata</i> | " 15 |
| <i>4^ Classificata</i> | " 10 |
| <i>5^ Classificata</i> | " 5 |
- C) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni (Classifica generale):
- | | |
|------------------------|-----------------|
| <i>1^ Classificata</i> | punti 20 |
| <i>2^ Classificata</i> | " 15 |
| <i>3^ Classificata</i> | " 10 |
| <i>4^ Classificata</i> | " 5 |
| <i>5^ Classificata</i> | " 3 |
- D) Attività Giovanile svolta nelle ultime tre stagioni:
- | | |
|---|-----------------|
| <i>Partecipazione con 3 squadre (una per categoria)</i> | punti 20 |
| <i>Partecipazione con 2 squadre (una per categoria)</i> | " 10 |
| <i>Partecipazione con 1 squadra (una per categoria)</i> | " 2 |
| <i>Non partecipazione all'Attività Giovanile obbligatoria</i> | " -10 |
- E) Partecipazione all'Assemblea annuale della Divisione, del Comitato Regionale e dei Comitati provinciali Autonomi di Bolzano e Trento (ultimo triennio).
- | | |
|--|-----------------|
| <i>Partecipazione a 3 Assemblee</i> | punti 10 |
| <i>Partecipazione a 2 Assemblee</i> | " 5 |
| <i>Partecipazione a 1 Assemblea</i> | " 0 |
| <i>Assenza in tutte e 3 le Assemblee</i> | " -5 |
- F) Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti **punti 1**
- G) I Consigli Direttivi dei Comitati hanno facoltà, a loro insindacabile giudizio, di procedere ad una ulteriore valutazione attribuendo un punteggio globale massimo di punti 15
I Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, sulla base delle loro specifiche competenze, potranno integrare con altri parametri le tabelle sopradescritte.

16) GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2^a Categoria organizzati tramite i Comitati Provinciali e quelle di 3^a Categoria, di “3^a Categoria - Under 21” e di “3^a Categoria - Under 18” sono assegnate dai Comitati Regionali ai Comitati Provinciali competenti.

L'assegnazione di Società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è di stretta competenza della Lega Nazionale Dilettanti, alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

In base alle norme regolamentari riguardanti l'attività calcistica nella Regione Trentino Alto Adige, si comunica alle società interessate che i sotto citati campionati e tornei, di pertinenza territoriale, saranno organizzati dai seguenti Comitati .

Comitato Regionale Trentino Alto Adige:	<i>Eccellenza regionale Juniores regionale Calcio a 5 Serie C Calcio Femminile Serie C Under 21 Calcio a 5 Juniores Calcio a 5 Allievi regionale Giovanissimi regionale Coppa Italia dilettanti Coppa Italia Calcio a 5 Trofeo regione Femminile</i>
Comitati Provinciali autonomi:	<i>Promozione Regionale 1^a Categoria 2^a Categoria 3^a Categoria 3^a Categoria - Under 21 Juniores provinciale Coppa Province Calcio a 5 Serie D Calcio Femminile Serie D Coppa Province Femminile Amatori provinciali Allievi provinciali Giovanissimi provinciali Esordienti Pulcini Piccoli Amici</i>

17) ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

18) ALLENATORI

E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1^a e di 2^a Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2^a Categoria o al Campionato di Serie "B" di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" è raccomandato di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2004/2005 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Dilettanti	E 13.000,00
- Campionato di Eccellenza	E 10.500,00
- Campionato di Promozione	E 8.500,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	E 6.500,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	E 2.300,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"	E 11.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2"	E 8.500,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"	E 6.800,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"	E 13.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"	E 9.500,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"	E 6.800,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, **unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra.**

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore dovrà essere depositata apposita dichiarazione **di gratuità della conduzione tecnica** sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa **verifica del** deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al Campionato di 2^a categoria **e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra,** non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; **le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.**

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito di delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 13 novembre 2002, è stata inviata all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio formale disdetta all'Accordo Collettivo con predisposizione del contratto-tipo tra Allenatori Professionisti e Società della L.N.D. (Circolare n. 17, pubblicata dalla L.N.D. il 5 dicembre 2002). Tenuto conto che sono ancora in corso trattative con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, e in attesa che vengano definiti i termini di nuovi accordi, con la medesima Associazione si è convenuto quanto segue: limitatamente alla corrente stagione sportiva 2004/2005, ai fini del riconoscimento degli accordi economici tra Allenatori Professionisti e Società dilettantistiche, gli stessi dovranno essere redatti in forma scritta e depositati presso i competenti Comitati o Divisioni. Tali accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori Professionisti, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

19) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati e le Divisioni possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo.

20) ORARIO DI GARE

La L.N.D. stabilisce con proprio comunicato ufficiale gli orari di inizio delle gare dei Campionati.

Tuttavia i Comitati e le Divisioni sono autorizzati a disporre orari diversi in base alle esigenze locali, dandone notizia sui loro Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

21) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza, il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

22) CAMBIO DELLE MAGLIE

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

23) MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

24) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di **tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.**

25) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire **la qualificazione o una posizione in classifica**, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.. **Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49, delle N.O.I.F..**

26) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la **sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto**.

Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati Regionali, possono essere effettuate **cinque** sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dai Comitati Provinciali, nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra **possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto**.

Nel corso delle gare del Campionato di 2^a Categoria, anche se organizzato dai Comitati Provinciali, **possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto** in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.

In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie "A", "A/2" e "B" di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a Categoria, 2^a Categoria, 3^a Categoria, 3^a Categoria - Under 21, 3^a Categoria - Under 18, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro **fino a sette calciatori di riserva** tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata -a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

I Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, d'intesa con il Comitato Regionale hanno deliberato che le sostituzioni nei campionati di Promozione siano fissate nel numero massimo di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto, mentre nei campionati di 1^a categoria, 2^a categoria e 3^a categoria, laddove prevista, siano fissate nel numero massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

27) IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti.

28) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato e/o Coppa Italia possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

29) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

I Comitati Provinciali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

30) FUSIONI DI SOCIETA', SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20, delle N.O.I.F.

31) SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2004/2005 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48, del Regolamento della L.N.D.

32) DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.

33) COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E DI BOLZANO

In relazione all'attività tecnico - sportiva e gestionale di competenza i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano svolgono a tutti gli effetti le funzioni attribuite ai Comitati Regionali, secondo le previsioni contenute nel Regolamento della L.N.D.

34) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti. I relativi diritti di omologazione sono di Euro 3.000,00 per il calcio a undici e di Euro 2.000,00 per il calcio a cinque.

35) BEACH SOCCER

La Lega Nazionale Dilettanti indice ed organizza, per la stagione sportiva 2004/2005, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico. La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, partecipa all'attività internazionale riferita a tale disciplina sportiva, attraverso l'allestimento di una propria Rappresentativa Nazionale.

36) CITY SOCCER – TORNEO ERREA' CUP

La Lega Nazionale Dilettanti, anche per il tramite dei Comitati Regionali, indice ed organizza, per la stagione sportiva 2004/2005, le seguenti manifestazioni rientranti nell'attività a carattere amatoriale, ricreativo e propagandistico: Tornei Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, Calcio a Sette e Calcio a Otto, denominati "City Soccer – Torneo Errea' Cup".

Il Comitato Regionale, d'intesa con i Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento ritiene opportuno ricordare che è tassativamente vietato a Società e tesserati della F.I.G.C. organizzare o partecipare a Tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa. Gli inadempienti saranno deferiti agli Organi Disciplinari competenti. Si ricorda, altresì, che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

N.B. : I riquadri inseriti nel testo originale del presente Comunicato Ufficiale sono stati deliberati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige e dei Consigli Direttivi dei Comitati

◇ ◇ ◇